



Bruxelles, 12 maggio 2026
(OR. en)

8688/26

LIMITE

COPEN 157

COTER 71

CT 64

ENFOPOL 151

JAI 511

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre parti della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196, in seguito "convenzione"), firmatari del presente protocollo,

considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

ricordando la necessità di intensificare la lotta al terrorismo in tutte le sue forme, in Europa e nel mondo, e riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione nel settore della lotta contro il terrorismo con le altre parti della convenzione;

riconoscendo che i reati di terrorismo e i reati previsti dalla convenzione e dal presente protocollo, quali che siano i loro autori, non sono in alcuna circostanza giustificabili da motivi di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa, o simili;

ribadendo che tutte le misure adottate per prevenire o reprimere i reati di terrorismo di cui al presente protocollo devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali pertinenti, in particolare quelli sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), così come gli altri obblighi di diritto internazionale, compreso, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario;

considerando che dopo l'adozione della convenzione e del relativo protocollo addizionale (STCE n. 217) sono emerse nuove sfide nella lotta contro il terrorismo, dovute specialmente al fatto che molti terroristi hanno modificato il loro *modus operandi* commettendo atti criminali con scopi terroristici che esulano da quelli inclusi nei trattati antiterrorismo contenuti nell'appendice della convenzione;

considerando la necessità di adottare una definizione giuridica di "reato di terrorismo" più ampia e idonea al fine di affrontare le sfide attuali e future in materia di lotta contro il terrorismo,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Il testo dell'articolo 1 della convenzione è sostituito dal seguente:

- "1. Ai fini della presente convenzione, con "reato di terrorismo" si intende:
- qualsiasi reato rientrante nell'ambito d'applicazione di uno dei trattati elencati nell'appendice e ivi definito; oppure
 - uno dei seguenti atti, definiti reati in base al diritto nazionale e che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, se commessi intenzionalmente e con uno degli scopi elencati al paragrafo 2 del presente articolo:
 - a attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - b attentati all'integrità fisica di una persona;
 - c sequestro di persona;
 - d distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, luoghi pubblici o proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - e sequestro di mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci, diversi da aeromobili e navi;

- f fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- g rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi o inondazioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- h manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i interferenza relativa a sistemi o dati che provoca gravi danni a un sistema informatico o computerizzato;
- j minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2. Gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:

- a intimidire gravemente la popolazione;
- b costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- c destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale."

Articolo 2 – Firma e ratifica

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti della convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3 – Entrata in vigore

- 1 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui tutte le parti della convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo.
- 2 Qualora il presente protocollo non sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, allo scadere di un periodo di tre anni dalla data in cui è stato aperto alla firma, il protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati da esso conformemente al paragrafo 1, a condizione che il protocollo di modifica sia stato ratificato da almeno due terzi delle parti della convenzione. Tutte le disposizioni della convenzione modificata hanno effetto immediato a decorrere dalla data di entrata in vigore tra le parti del protocollo.

- 3 In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo e fatte salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e all'adesione di Stati non membri, una parte della convenzione può dichiarare, al momento della firma del presente protocollo o in un momento successivo, che applicherà le disposizioni del presente protocollo in via provvisoria. In tal caso le disposizioni del presente protocollo si applicano soltanto nei confronti delle altre parti della convenzione che hanno formulato una dichiarazione volta allo stesso obiettivo. Tale dichiarazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data del suo ricevimento da parte del segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4 – Dichiarazioni relative alla convenzione

Nei confronti delle parti che hanno formulato una o più dichiarazioni a norma dell'articolo 1 della convenzione, tali dichiarazioni cessano di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 5 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva rispetto alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 6 – Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a qualsiasi altra parte della convenzione:

- a le firme;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c la data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 3;

d ogni altro atto, altra notifica o altra comunicazione relativi al presente protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a [.....], il [... ..], in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alle altre parti della convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla convenzione.